



# Comune di Roccabascerana

## Provincia di Avellino

**COPIA** DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 11 DEL 07-08-2020

**OGGETTO: Conferma tariffe e piano TARI. Anno 2020.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sette** del mese di **agosto** alle ore **17:00**, nell'apposita sala delle adunanze consiliari presso la Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in **seduta Pubblica Ordinaria** ed in **Prima convocazione** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

<b>DEL GROSSO ROBERTO</b>	<b>P</b>	<b>LANDOLFI ANTONIA</b>	<b>P</b>
<b>FUCCI ALBINO</b>	<b>P</b>	<b>CHIAROLANZA GIORGIO</b>	<b>P</b>
<b>TODINO FERNANDO</b>	<b>P</b>	<b>VISCIONE OTTAVIO</b>	<b>P</b>
<b>ADAMO TOMMASO</b>	<b>P</b>	<b>CAPORASO AMABILE</b>	<b>P</b>
<b>RUSSO ROSETTA</b>	<b>P</b>	<b>ROSSI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>PERROTTA ANTONELLA</b>	<b>P</b>		

**PRESENTI N° 11 ASSENTI N° 0**

Presiede l'adunanza il sig. **DEL GROSSO ROBERTO**, nella sua qualità di **SINDACO**.

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE dott. Pezzolla Francesco**, incaricato della redazione del verbale e con le funzioni previste dall'art. 97 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il **SINDACO**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per discutere dell'argomento in oggetto posto all'ordine del giorno.

**Il Consiglio Comunale**, così riunito, adotta la seguente deliberazione:-

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come abrogato dal comma 780 della legge 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, confermando le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

Visti i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che recitano: 683. *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*

683-bis. *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*

Dato atto, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva previsto dall'art 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di*

*una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

Viste le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: *All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) il comma 15 è sostituito dal seguente: *”15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

*-15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

*-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*

Dato atto che per l'emergenza epidemiologica dovuta al coronavirus il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito del al 31 luglio 2020, (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 107, comma 2) e che si ritiene differita altresì la scadenza per apportare modifiche al Regolamento TARI in virtù di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.04.2019 con la quale il Comune di Roccabascerana approvava il piano finanziario della TARI per l'anno 2019, definendo il costo da coprire interamente con la TARI nell'importo di euro 332.120,82 a cui va aggiunto il TEFA (Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela Ambientale, articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), come previsto dall'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura del cinque per cento dell'importo del tributo;

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

Visto l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi a creare dal mese di febbraio per l'emergenza epidemiologica dovuta al coronavirus e il susseguirsi di decreti legge e ordinanze con varie tipologie di misure restrittive emessi per fronteggiare i contagi, che hanno sospeso le manifestazioni ed iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva e religiosa, i servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, apertura la pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, oltre a misure di chiusura delle attività commerciali, artigianali ed industriali non essenziali;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13, che dispone misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dovuta al coronavirus;

Visti il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, *"Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, in particolare: l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori;

Richiamato il DPCM del 22 marzo 2020 e le varie Ordinanze del Presidente della Regione Campania che nel dettare misure di contenimento del contagio, hanno disposto la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;

Richiamati il DPCM del 1 aprile 2020 e del 10 aprile 2020 di estensione e proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 2020;

Richiamato l'art. 107, commi 2, 4 e 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha differito al 30 giugno l'approvazione delle tariffe TARI 2020, dando facoltà ai Comuni di adottare le tariffe dell'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Considerato che il periodo di emergenza epidemiologica dovuto al coronavirus ha creato difficoltà nell'elaborazione del Piano Economico Finanziario della TARI secondo il nuovo metodo previsto dalla delibera 443/2019 di ARERA e che l'ente intende avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 107, commi 2, 4 e 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, confermando per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, per evitare eventuali aumenti di tariffa derivanti dal PEF ARERA, in un momento storico così difficile;

Preso atto che l'emergenza epidemiologica dovuta al coronavirus ha determinato una crisi economica nazionale e locale, con ricadute negative su tutta la popolazione, in particolare per le attività economiche e constatata la necessità di ridurre il carico tributario nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi e regionali, con l'introduzione di riduzioni specifiche per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo aggravio alle altre utenze per il principio della copertura integrale del costo del servizio utilizzando, a copertura del minor gettito

derivante dalle riduzioni, parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali previsto dall'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

Ritenuto necessario introdurre una specifica riduzione della TARI per le utenze non domestiche, in particolare per le attività commerciali e artigianali che, a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte dai provvedimenti governativi e regionali per l'emergenza epidemiologica dovuta al coronavirus, hanno subito e stanno subendo una grave crisi economica, concedendo a dette attività la riduzione della TARI per il periodo di chiusura, a seguito di istanza contenente autocertificazione sul periodo di chiusura, ad esclusione delle seguenti Categorie: 2.7-Case di cura e riposo; 2.9-Banche ed istituti di credito; 2.10- solo per negozi di Ferramenta; 2.11-Edicola, Farmacia, Tabaccaio; 2.12-Attività artigianali tipo botteghe; 2.12-Attività artigianali tipo botteghe-Articolo 9 Regolamento (-30%); 2.13-Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto; 2.13-Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto-Articolo 9 Regolamento (-30%); 2.14-Attività industriali con capannoni di produzione; 2.14-Attività industriali con capannoni di produzione-Articolo 9 Regolamento (-30%); 2.15-Attività artigianali di produzione di beni specifici; 2.15-Attività artigianali di produzione di beni specifici-Articolo 9 Regolamento (-30%); 2.18-Supermercati, pane e pasta , macelleria, salumi e formaggi; 2.18-Supermercati, pane e pasta , macelleria, salumi e formaggi-Articolo 9 Regolamento (-30%); 2.19-Plurilicenze alimentari e miste; 2.20- solo per negozi di Ortofrutta e pescherie

Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come sostituito dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI;

Ritenuto opportuno prevedere il pagamento delle bollette TARI per l'anno 2020 in quattro rate con scadenze di pagamento 15 settembre, 15 ottobre, 15 novembre e 15 dicembre e con pagamento unico entro la data del 31 ottobre 2020, anche per evitare problemi di cassa all'ente, tenuto conto che il servizio gestione rifiuti viene regolarmente svolto e che l'ente sta pagando dal mese di gennaio le fatture al gestore;

Vista la delibera di G.C. n. 27/2020 con la quale si è confermato il piano e le tariffe TARI del 2019 secondo la normativa più sopra indicata;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento Comunale per la TARI;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sotto il profilo della regolarità contabile;

il cons. Adamo relaziona sul punto;

segnala come sulla proposta in discussione vi siano de emendamenti che hanno ricevuto il parere del responsabile dell'area finanziaria che si allega alla presente;

il primo emendamento prevede che a prescindere dalle categorie di attività commerciali ed artigianali indicate nella presente proposta di deliberazione ed indicate nel piano TARI 2019, si introducano riduzioni anche per quelle attività, magari non incluse espressamente nel piano TARI 2019, che ex DD.PP.CC.MM. ed ordinanze regionali sono state chiuse durante l'emergenza sanitaria;

il secondo emendamento prevede poi che il beneficio possa essere richiesto, a domanda, e con autocertificazione per il periodo di chiusura, da chi è in regola con il versamento della TARI degli anni precedenti.

Entrambi gli emendamenti vengono approvati dal Consiglio con la seguente votazione: 9 favorevoli, 2 astenuti (Caporaso, Rossi), zero contrari

Con voti 9 favorevoli, 2 astenuti (Caporaso, Rossi), zero contrari

### **DELIBERA**

1. la premessa e narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Approvare le tariffe della TARI per l'anno 2020, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019, che vengono allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 107, commi 4 e 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, l'ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) relativo alla TARI per l'anno 2020 secondo il metodo ARERA, e che, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;
3. Dare atto che le tariffe della TARI approvate devono essere maggiorate del TEFA (Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela Ambientale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), come previsto dal comma 666 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura del cinque per cento dell'importo del tributo;
4. Introdurre, per l'anno 2020, una specifica riduzione della TARI per le utenze non domestiche, in particolare per le attività commerciali e artigianali che a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte dai provvedimenti governativi e regionali per l'emergenza epidemiologica dovuta al coronavirus hanno subito e stanno subendo una grave crisi economica, concedendo a dette attività la riduzione della TARI per il periodo di chiusura, a seguito di istanza contenente autocertificazione sul periodo di chiusura, ad esclusione delle seguenti Categorie: 2.7-Case di cura e riposo; 2.9-Banche ed istituti di credito; 2.10- solo per negozi di Ferramenta; 2.11-Edicola, Farmacia, Tabaccaio; 2.12-Attività artigianali tipo botteghe; 2.12-Attività artigianali tipo botteghe-Articolo 9 Regolamento (-30%); 2.13-Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto; 2.13-Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto-Articolo 9 Regolamento (-30%); 2.14-Attività industriali con capannoni di produzione; 2.14-Attività industriali con capannoni di produzione-Articolo 9 Regolamento (-30%); 2.15-Attività artigianali di produzione di beni specifici; 2.15-Attività artigianali di produzione di beni specifici-Articolo 9 Regolamento (-30%); 2.18-Supermercati, pane e pasta , macelleria, salumi e formaggi; 2.18-Supermercati, pane e pasta , macelleria, salumi e formaggi-Articolo 9 Regolamento (-30%); 2.19-Plurilicenze alimentari e miste; 2.20- solo per negozi di Ortofrutta e pescherie;
5. il beneficio della riduzione di cui al capoverso che precede spetterà, a prescindere dalle categorie di attività commerciali ed artigianali indicate nel punto precedente, anche a quelle attività, non indicate espressamente nel piano TARI 2019, che ex DD.PP.CC.MM. ed ordinanze regionali sono state chiuse durante l'emergenza sanitaria;
6. il beneficio appena indicato può essere richiesto, a domanda, e con autocertificazione per il periodo di chiusura, da chi è in regola con il versamento della TARI degli anni precedenti.
7. Dare atto che per garantire la copertura integrale del costo del servizio sarà utilizzato, a copertura del minor gettito derivante dalle riduzioni, parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali previsto dall'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
8. Determinare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, che per l'anno 2020 il pagamento della TARI venga effettuato in quattro rate con scadenze di pagamento 15 settembre, 15 ottobre, 15 novembre e 15 dicembre e con pagamento unico entro la data del 31 ottobre 2020;
9. Trasmettere, a norma dell'articolo 13, commi 15 e 15 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'articolo 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la presente deliberazione al

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre 2020 nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

10. Trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio finanziario allo scopo di strutturare il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 tenendo conto di quanto in essa stabilito e per ogni conseguente adempimento;
11. Inserire la presente deliberazione nel fascicolo comprendente la documentazione relativa al redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, che sarà sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione nei termini di legge;
12. Dichiarare la presente deliberazione, con voti 9 favorevoli, 2 astenuti (Caporaso, Rossi), zero contrari in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Oggetto: Conferma tariffe e piano TARI 2020**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della deliberazione sopra indicata.

Il Responsabile del Settore finanziario

Nunzio De Leo

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL SINDACO PRESIDENTE**  
**(F.to sig. DEL GROSSO ROBERTO )**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(F.to dott. Pezzolla Francesco)**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale. Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune in data **11-08-2020**, al n. **238**, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

**Rocabascerana 11-08-2020;**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(F.to dott. Pezzolla Francesco)**

---

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4°, D.lgs. del 18.08.2000, n. 267;
- Per decorrenza dei termini di pubblicazione ex art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Rocabascerana Li 11-08-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(F.to dott. Pezzolla Francesco)**

---

**Si attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale.**

Rocabascerana, Li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(dott. Pezzolla Francesco)**

---

La presente deliberazione viene trasmessa per l'esecuzione ai seguenti servizi:

- Servizio amministrativo
- Servizio economico finanziario
- Servizio Tecnico manutentivo e vigilanza

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(F.to dott. Pezzolla Francesco)**

---